La responsabilitÃ in caso di ingiustificata interruzione delle trattative

Descrizione

Lâ??art. 1337 c.c. prevede che le parti, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo **buona fede**. Si tratta della responsabilitÃ precontrattuale, in cui incorre il soggetto che si Ã¨ comportato scorrettamente nella **fase preparatoria** alla conclusione dellâ??accordo.

Tale responsabilitÃ rientra nella categoria della **responsabilitÃ extracontrattuale** in quanto si fonda sulla violazione di un generale dovere di condotta e non di uno specifico obbligo contrattuale. CiÃ² comporta che il termine di prescrizione Ã¨ di cinque anni e che Ã¨ piÃ¹ complicato (rispetto allâ??ipotesi di violazione di un certo obbligo contrattuale) provare in giudizio lâ??altrui responsabilitÃ e, quindi, il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

Le ipotesi di responsabilitÃ precontrattuale sono varie. Le piÃ¹ importanti sono: **lâ??interruzione ingiustificata delle trattative**, la revoca della proposta senza giustificato motivo e la violazione del dovere di informazione.

agorapro.eu

Lâ??ingiustificata interruzione delle trattative

La violazione del dovere precontrattuale di comportarsi secondo buona fede Ã¨ tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza nel caso di **recesso senza giusta causa da trattative** che siano giunte ad un punto tale da generare nellâ??altro contraente un **legittimo affidamento** circa la conclusione del contratto. Tale affidamento Ã¨ ragionevole e giustificato quando sussistono elementi oggettivi che facciano ritenere serie le trattative, e ciÃ² per la capacitÃ delle parti, la durata e lo stato della contrattazione e per la considerazione degli elementi essenziali del contratto da concludere.

Il recesso dalle trattative Ã¨ privo di giusta causa â?? e comporta quindi una responsabilitÃ precontrattuale â?? quando non Ã¨ determinato dalla modifica dellâ??altrui proposta, quando avvenga in malafede o sia comunque **privo di ragionevole giustificazione**.

Nei rapporti tra imprese, sono considerate come fattispecie di recesso ingiustificato, ad esempio, lâ??ipotesi di trattative tra imprese in cui lâ??una affidi allâ??altra un progetto implicante notevoli costi e poi interrompa la negoziazione, o quella di mancato rinnovo di un contratto di concessione alla prima scadenza annuale quando il concessionario ha giÃ dovuto affrontare investimenti importanti.

Ma come si determinano i danni derivanti dallâ??interruzione non giustificata delle trattative?

Lâ??interesse negativo

Sul risarcimento del danno subÃ¬to dal contraente nellâ??ipotesi di ritiro ingiustificato della controparte dalle trattative, si Ã¨ recentemente pronunciata la Seconda Sezione della Cassazione civile (ordinanza

27 ottobre 2021, n. 30186), peraltro confermando un orientamento ormai piuttosto consolidato. Secondo la Suprema Corte, in caso di responsabilitÃ precontrattuale, il danno risarcibile Ã¨ limitato allo stretto interesse negativo: â??*rappresentato sia dalle* ***spese inutilmente sopportate*** *nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia* ***dalla perdita di ulteriori occasioni*** *per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso*â?•. Non Ã¨ compreso, quindi, il danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto definitivo.

Revoca della proposta e responsabilitÃ precontrattuale

Si Ã¨ giÃ anticipato che anche la revoca della proposta, in taluni casi, puÃ² costituire fonte di responsabilitÃ precontrattuale.

In generale, la revoca della proposta contrattuale costituisce esercizio di un potere attribuito al proponente e liberamente esercitabile. Ai sensi dellâ??art. 1328, c. 1, c.c., in caso di revoca il proponente Ã¨ tenuto solo a corrispondere un indennizzo allâ??accettante che abbia iniziato in buona fede lâ??esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca.

Sussiste invece una responsabilitÃ precontrattuale quando la revoca, per le particolari motivazioni o circostanze in cui ha luogo, debba ritenersi **contraria allâ??obbligo di buona fede**. Tale Ã¨ ritenuta, ad esempio, la revoca senza giustificato motivo.

agorapro.eu

Per quanto riguarda poi i rapporti tra soggetti di Paesi diversi, la **Convenzione di Vienna del 1980** sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG), allâ??art. 16, c. 2, lett. b), prevede il **rimedio dellâ??inefficacia della revoca della proposta** â??*se era ragionevole per il destinatario della proposta considerare la proposta come irrevocabile, e se egli ha agito di conseguenza*â?• (nella versione originale â??*if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer*â?•).

Va comunque detto che, secondo alcuni autorevoli commentatori, nei casi di revoca ingiustificata della proposta non rientranti nellâ??ambito di applicazione di tale disposizione della CISG, puÃ² comunque prospettarsi una responsabilitÃ precontrattuale del revocante per comportamento contrario a buona fede.
â??

Scritto da:
Avvocato Alfredo Pivato, Diritto Commerciale e Societario

Servizio AgorÃ pro collegato a questo articolo:
Contrattualistica commerciale nazionale e internazionale

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
***iscriviti alla newsletter AgorÃ pro*.**

Categoria

Imprese e SocietÃ